



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMÈRTZIU
ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

Direzione generale del Turismo, Artigianato e Commercio
Servizio Programmazione e Finanziamenti alle Imprese

**CONTRIBUTI DESTINATI AI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE, LA RISTRUTTURAZIONE
E/O L'AMPLIAMENTO DI AREE ATTREZZATE DI SOSTA TEMPORANEA A FINI TURISTICI,
RISERVATE ESCLUSIVAMENTE ALLA SOSTA OCCASIONALE DI AUTOCARAVAN E
CARAVAN**

Art. 21.3 della L.r. n. 16 del 28 luglio 2017

ANNUALITA' 2022



Sommario

I. FINALITA' E RISORSE	4
Art. 1. FINALITÀ.	4
Art. 2. NORMATIVA APPLICABILE.	4
Art. 3. DOTAZIONE FINANZIARIA E MASSIMALI DI CONTRIBUTO.	4
II. DESTINATARI DEL BANDO, INTERVENTI AMMESSI E SPESE FINANZIABILI	5
Art. 4. DESTINATARI DEL BANDO.	5
Art. 5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E DI AMMISSIBILITA'	5
Art. 6. REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI DELLE AREE ATTREZZATE DI SOSTA TEMPORANEA.	6
Art. 7. SPESE AMMISSIBILI.....	9
III. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	10
Art. 8. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....	10
Art. 9. CONTENUTO DELLA DOMANDA.....	11
9.2. Sezione A – intestazione e ammissibilità.....	11
9.3. Sezione B – Sintesi del progetto e dati economico finanziari	11
9.4. Sezione C – Cronoprogramma sommario di progetto.....	11
9.5. Sezione D – Premialità.....	12
9.6. Sezione E – Altre dichiarazioni obbligatorie.....	12
9.7. Sezione F – Comunicazioni, autorizzazioni e assunzione di obblighi.....	12
9.8. Sezione G – Informativa sul trattamento dei dati personali (Reg. UE 2016/679).....	12
9.9. Sezione H – Documentazione da allegare:	12
IV FASE ISTRUTTORIA E DECISORIA	13
Art. 10. MODALITÀ DI ISTRUTTORIA E FASI DEL PROCEDIMENTO	13
Art. 11. VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ	14
Art. 12. INTEGRAZIONE DOCUMENTALE E SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	14
Art. 13. CAUSE DI INAMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA	15
Art. 14. VALUTAZIONE GENERALE DEL PROGETTO E ATTRIBUZIONE DELLE PREMIALITÀ AUTODICHIARATE.....	15
Art. 15. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E CONCESSIONE DELL'AGEVOLAZIONE	17
Art. 16. RINUNCIA ALL'AGEVOLAZIONE DOPO L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO	18
Art. 17. SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA E RIPESCAGGIO.	18
IV. FASE CONTRATTUALE ED ESECUTIVA.....	18
Art. 18. STIPULA DELLA CONVENZIONE DI FINANZIAMENTO	18



Art. 19. VARIANTI, UTILIZZO DI ECONOMIE E DURATA DEI LAVORI.....	19
Art. 20. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI.	19
Art. 21. EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI, RENDICONTAZIONE DELLE SPESE AMMISSIBILI.	20
Art. 22. APPROVAZIONE DEI RENDICONTI E VERIFICA FINALE DEI PROGETTI.	21
Art. 23. CONTROLLI IN LOCO E ISPEZIONI.	22
Art. 24. DECADENZA DELL'AGEVOLAZIONE E REVOCA.	22
Art. 25. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.	24
Art. 26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REG. (UE) n. 2016/679.....	24



I. FINALITA' E RISORSE

Art. 1. FINALITÀ.

1.1. La Regione Sardegna, al fine di promuovere il turismo itinerante all'aria aperta, con il presente Bando concede ai comuni presenti nel territorio regionale appositi contributi destinati alla realizzazione di nuove "aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici" oppure alla ristrutturazione o ampliamento delle medesime aree già esistenti, come disciplinate dall'art. 21 e segg. della L.r. 28.07.2016, n. 17.

1.2. Il presente finanziamento si fonda sulla espressa previsione di cui all'art. 21.3 della citata L.r. 16/2017.

Art. 2. NORMATIVA APPLICABILE.

2.1. Il presente Bando è emanato nel rispetto della seguente normativa:

- L. 7.08.1990, n. 241, in special modo, il suo articolo 12¹ ("*Provvedimenti attributivi di vantaggi economici*");
- articolo 185 del D.lvo 30 aprile 1992, n. 285;
- articolo 378 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
- L.r. 28.07.2016, n. 17, in particolare, i suoi articoli dal numero 21 al numero 21.3.

Art. 3. DOTAZIONE FINANZIARIA E MASSIMALI DI CONTRIBUTO.

3.1. La dotazione finanziaria disponibile è pari a € 1.500.000,00 per l'annualità 2022 e i massimali di contributo per ciascuna area sono così ripartiti:

- A.** € 15.000,00 per gli interventi di ristrutturazione, ampliamento e/o riqualificazione di aree comunali di sosta attrezzata già esistenti;
- B.** € 50.000,00 per gli interventi di nuova realizzazione di aree comunali di sosta attrezzata.

¹ Art. 12, L. 241/90: "1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla pre-determinazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1".



3.2. Il contributo è concesso in conto capitale, in forma totalmente anticipata e può coprire il 100% dell'investimento ammesso.

3.3. Gli importi di investimento ammissibile si riferiscono ai valori iniziali previsti nell'elaborato progettuale (documento preliminare alla progettazione o progetto di fattibilità tecnico-economica) allegato alla domanda di partecipazione.

3.4. In caso di riduzione degli stessi (per ribassi d'asta e/o varianti, economie, etc.) il contributo verrà ricalcolato sulla base della minore rendicontazione di spesa. In caso di aumento del valore del progetto, il contributo rimane invariato nell'importo inizialmente concesso.

II. DESTINATARI DEL BANDO, INTERVENTI AMMESSI E SPESE FINANZIABILI

Art. 4. DESTINATARI DEL BANDO.

4.1. Possono partecipare al presente Bando i comuni della Regione Sardegna -in forma singola o associata- che abbiano o che individuino nel proprio territorio aree di proprietà comunale² da destinare ad aree comunali attrezzate di sosta temporanea per autocaravan e caravan, come disciplinate dagli artt. 21, 21.1 e 21.2 della L.r. 28.07.2016, n. 17.

Art. 5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E DI AMMISSIBILITA' .

5.1. I comuni richiedenti devono, a pena di inammissibilità della loro domanda:

- A.** presentare un elaborato progettuale, quantomeno a livello di documento preliminare alla progettazione, di cui all'art. 15, comma 5³, 6⁴ e 7⁵ del D.P.R. n. 207/2010 che rappresenta

² A titolo esemplificativo, non sono ammesse aree private locate ai Comuni o comunque convenzionate con essi.

³ "5. Il responsabile del procedimento redige un documento preliminare all'avvio della progettazione, con allegato ogni atto necessario alla redazione del progetto e recante, in particolare, le seguenti precisazioni di natura procedurale: a) la tipologia di contratto individuata per la realizzazione dell'opera o del lavoro; b) se per l'appalto si seguirà una procedura aperta, ristretta o negoziata; c) se il contratto sarà stipulato a corpo o a misura, o parte a corpo e parte a misura; d) se in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto, verrà adottato il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa;"

⁴ "6. Il documento preliminare, con approfondimenti tecnici e amministrativi graduati in rapporto all'entità, alla tipologia e categoria dell'intervento da realizzare, riporta fra l'altro l'indicazione: a) della situazione iniziale e della possibilità di far ricorso alle tecniche di ingegneria naturalistica; b) degli obiettivi generali da



anche il “quadro esigenziale” di cui all’art. 3 comma1 lett. ggggg-nonies) del D.lvo 50/2016⁶, approvato dal RUP dell’intervento⁷;

- B. produrre l’atto di nomina del RUP della presente procedura;
- C. avere acquisito il CUP del progetto (Codice Unico di Progetto);
- D. possedere idonea documentazione che dimostri la copertura finanziaria della quota eventualmente a loro carico o, in alternativa, impegnarsi a reperire detta copertura prima della presentazione della progettazione definitiva/esecutiva⁸.

5.2. Ciascun Comune può presentare solo una domanda di finanziamento, a prescindere che sia presentata in forma singola o in forma associativa.

Art. 6. REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI DELLE AREE ATTREZZATE DI SOSTA TEMPORANEA.

6.1. L’area di sosta oggetto della richiesta di contributo deve rispettare i requisiti e le prescrizioni

perseguire e delle strategie per raggiungerli; c) delle esigenze e bisogni da soddisfare; d) delle regole e norme tecniche da rispettare; e) dei vincoli di legge relativi al contesto in cui l’intervento è previsto; f) delle funzioni che dovrà svolgere l’intervento; g) dei requisiti tecnici che dovrà rispettare; h) degli impatti dell’opera sulle componenti ambientali e, nel caso degli organismi edilizi, delle attività ed unità ambientali; i) delle fasi di progettazione da sviluppare e della loro sequenza logica nonché dei relativi tempi di svolgimento; l) dei livelli di progettazione e degli elaborati grafici e descrittivi da redigere; m) dei limiti finanziari da rispettare e della stima dei costi e delle fonti di finanziamento; n) dei possibili sistemi di realizzazione da impiegare”.

⁵ “7. Nel caso di concorso di progettazione, il documento preliminare è integrato con i documenti preparatori del concorso stesso, predisposti a cura del responsabile del procedimento; questi propone all’amministrazione aggiudicatrice l’affidamento a soggetti esterni delle attività di supporto relative alla predisposizione di tali documenti in caso di carenza in organico di personale tecnico, accertata ai sensi dell’articolo 10, comma 7, del codice. I documenti preparatori sono redatti ai fini di una maggiore corrispondenza della progettazione del concorso all’identificazione e quantificazione dei bisogni dell’amministrazione aggiudicatrice secondo quanto previsto dall’articolo 128, comma 1, del codice. I documenti preparatori sono costituiti da approfondimenti degli studi di cui all’articolo 10, comma 1, lettere a) e b), e del documento preliminare di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo e definiscono il contenuto del concorso.”

⁶ «quadro esigenziale», il documento che viene redatto ed approvato dall’amministrazione in fase antecedente alla programmazione dell’intervento e che individua, sulla base dei dati disponibili, in relazione alla tipologia dell’opera o dell’intervento da realizzare gli obiettivi generali da perseguire attraverso la realizzazione dell’intervento, i fabbisogni della collettività posti a base dell’intervento, le specifiche esigenze qualitative e quantitative che devono essere soddisfatte attraverso la realizzazione dell’intervento, anche in relazione alla specifica tipologia di utenza alla quale gli interventi stessi sono destinati”.

⁷ se venisse presentato un progetto di fattibilità tecnico economica, vedi *supra* art. 9.1.1 A2.B).

⁸ A titolo esemplificativo, può essere sufficiente la dichiarazione che con futura delibera di Giunta comunale verrà avviato l’iter per il reperimento delle risorse complementari a quelle oggetto della presente domanda di finanziamento.



progettuali contenute negli artt.21⁹, 21.1, comma 2¹⁰ e 21.2¹¹ della L.r. n. 16/2017 a cui si rinvia per la loro analitica esposizione.

⁹ "2-bis. In deroga al limite temporale di cui al comma 2 è consentita la sosta fino a un massimo di 120 ore consecutive in un numero di piazzole non superiore al 30 per cento del totale delle piazzole presenti nell'area. 3. Le aree attrezzate di sosta temporanea sono realizzate nel rispetto delle disposizioni di cui all' articolo 185 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e dell' articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) e sono fornite delle seguenti dotazioni minime: a) pozzetto di scarico autopulente o pozzetto di scarico a griglia contornato da cemento, di adeguata proporzione e pendenze, con rubinetto per il lavaggio manuale della superficie; b) erogatore di acqua potabile; c) colonnina automatica per l'erogazione di energia elettrica; d) contenitori per le raccolte differenziate dei rifiuti effettuate nel territorio comunale; e) impianto di videosorveglianza; f) toponomastica della città contenente le informazioni turistiche aggiornate; g) adeguato sistema di illuminazione; h) sistema antincendio; i) almeno una piazzola ogni dieci posti riservata a autocaravan con a bordo passeggeri disabili a ridotta capacità motoria o sensoriale; j) apposita pavimentazione con materiali che garantiscano la massima permeabilità e il deflusso delle acque piovane."

¹⁰ "2. La localizzazione delle aree comunali attrezzate di sosta temporanea avviene nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia ambientale e paesaggistica e dei vigenti regolamenti urbanistici comunali, tenendo conto della vicinanza a servizi di trasporto pubblico, del collegamento con piste ciclabili, della presenza di esercizi commerciali, di strutture ricreative e culturali e dell'offerta turistica esistente. 3. I comuni, singoli o associati, sono i soggetti principali deputati alla realizzazione, gestione e controllo delle aree di cui al comma 1, fatta salva la possibilità di affidare la gestione a soggetti privati, comprese le società cooperative di nuova costituzione, a seguito dell'espletamento di una apposita procedura ad evidenza pubblica".

¹¹ Art. 21.2: "1. Le aree comunali attrezzate di sosta temporanea a fini turistici sono realizzate nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 21 e di quanto previsto dal presente articolo. 2. Le aree sono progettate e dimensionate in modo da creare il minor impatto ambientale possibile, rispettando la naturalità dei luoghi. In carenza di vegetazione spontanea, l'area di sosta è piantumata con messa a dimora di siepi e alberature tipiche della macchia mediterranea, tali da ricreare o ricongiungerla all'ambiente circostante. Nel caso in cui l'area ricada all'interno del perimetro edificato sono adottati sistemi di ombreggiatura, perimetrazione, riparo naturale o sistemi artificiali a minor impatto ambientale possibile e nel rispetto delle normative vigenti sul risparmio energetico. 3. All'interno dell'area è riservato un numero congruo di piazzole, nella misura di almeno una piazzola ogni dieci e, comunque, in misura non inferiore a un'unità, a quei mezzi in cui vi sia la presenza accertata a bordo di persone con invalidità, portatori di disabilità motoria o sensoriale; è, comunque, assicurata la fruizione di tutte le aree a chiunque abbia capacità motoria limitata, mediante l'installazione di tutti gli ausili necessari per renderle accessibili e visitabili. 4. Nella realizzazione delle aree sono adottate già in fase progettuale le migliori soluzioni in termini di accessibilità, visitabilità e adattabilità, conformemente alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati), al decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche) ed al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici). 5. Le aree sono delimitate e segnalate con apposita segnaletica recante il numero delle piazzole e la scritta: "Area comunale attrezzata di sosta temporanea autocaravan".



6.2. Deve, inoltre, rispettare anche le disposizioni di cui all'art. 185 del D.lvo 30 aprile 1992, n. 285 (*"Nuovo codice della strada"*¹²) e dell'articolo 378 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (*"Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada"*¹³).

¹² "1. I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera m), ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli. 2. La sosta delle auto-caravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo. 3. Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, alle auto-caravan si applicano tariffe maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona. 4. E' vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario. 5. Il divieto di cui al comma 4 è esteso anche agli altri autoveicoli dotati di appositi impianti interni di raccolta. 6. Chiunque viola le disposizioni dei commi 4 e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a € 344. 7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la realizzazione, lungo le strade e autostrade, nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle auto-caravan e nei campeggi, di impianti igienico-sanitari atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride, raccolti negli appositi impianti interni di detti veicoli, le tariffe per l'uso degli impianti igienico-sanitari, nonché i criteri per l'istituzione da parte dei comuni di analoghe aree attrezzate nell'ambito dei rispettivi territori e l'apposito segnale stradale col quale deve essere indicato ogni impianto. 8. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sono determinate le caratteristiche dei liquidi e delle sostanze chimiche impiegati nel trattamento dei residui organici e delle acque chiare e luride fatti defluire negli impianti igienico-sanitari di cui al comma 4".

¹³ "1. La realizzazione degli impianti igienico-sanitari, destinati ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle autocaravan, è obbligatoria lungo le strade e autostrade unicamente nelle aree di servizio dotate di impianti di ristorazione, ovvero di officine di assistenza meccanica, ed aventi una superficie complessiva non inferiore a 10.000 m², nonché nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan. 2. Gli impianti igienico-sanitari sono realizzati nel rispetto delle seguenti disposizioni: a) l'ente proprietario o concessionario della strada o dell'autostrada, il proprietario o gestore delle aree di cui al comma 1, deve inoltrare al comune competente per territorio apposita domanda per la costruzione degli impianti igienico-sanitari, nel rispetto della disciplina urbanistica; b) l'impianto igienico-sanitario deve essere allacciato alle reti acquedottistiche e fognarie pubbliche, ove esistenti, ovvero private, nel rispetto delle autorizzazioni e dei requisiti richiesti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e dalle disposizioni regionali. Gli impianti di depurazione delle aree di servizio dotate di impianto di ristorazione, ovvero di officine di assistenza meccanica e dei campeggi, devono essere di capacità adeguata per ricevere e depurare, in linea con le normative vigenti, le acque raccolte negli impianti interni delle autocaravan, nelle quantità prevedibili in relazione al numero delle piazzole di sosta per autocaravan, ed a quello dei possibili transiti, dei medesimi autoveicoli. Qualora non risulti tecnicamente ed economicamente praticabile una soluzione depurativa autonoma, è necessario prevedere impianti di ricezione a tenuta, con svuotamento periodico tramite autobotti e conferimento ad idoneo impianto di trattamento, secondo la disciplina in materia di rifiuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 e successive modificazioni; c) per gli impianti da realizzare nel territorio ricadente in parchi nazionali o regionali o aree naturali protette deve essere acquisita l'autorizzazione dell'ente titolare del demanio naturalistico; d) l'area dove è installato l'impianto igienico-sanitario, è dimensionata in modo da poter consentire agevolmente lo scarico contemporaneo di almeno due autoveicoli ed è provvista di rampe di accesso e di uscita nel caso di installazione esterna ad aree di servizio o di sosta; e) la legge regionale disciplina ulteriori caratteristiche dell'impianto. 3. La gestione e la manutenzione dell'impianto igienico-sanitario può essere affidata in concessione ad impresa specializzata o al soggetto gestore dell'area naturale protetta nel cui comprensorio ricade l'impianto. 4. Il concessionario è tenuto a rilasciare polizza fidejussoria per la copertura di qualsiasi ragionevole danno civile ed ambientale che possa essere causato dall'impianto o dai veicoli che vi accedono. 5. Per la realizzazione di



Art. 7. SPESE AMMISSIBILI.

7.1. Sono ammissibili a contributo i costi sostenuti relativi a:

- A. le spese di cui all'art. 16 del D.P.R. 05.10.2010, n. 207 rubricato "Quadri economici"¹⁴, nonché la spesa per attrezzature, ad eccezione delle spese per l'acquisizione di aree a vario titolo di cui all'art. 16, co. 1, lett. b), n. 5 del D.P.R. n. 207/2010;
- B. le spese tecniche sono ammesse nei limiti stabiliti dalle tariffe professionali degli ordini di appartenenza¹⁵.
- C. la voce imprevisi può essere valorizzata nel limite del 10% dell'importo dei lavori posto a base di gara d'appalto;
- D. Arredi e attrezzature, comprensive di costi di trasporto e di installazione, se pertinenti.

7.2. Non sono costi ammissibili a contributo:

- A. l'IVA pagata se costituisce costo detraibile per l'Ente;
- B. le spese destinate all'acquisto dell'area;

impianti igienico-sanitari all'interno dei campeggi, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo, salvo diversa disciplina regionale. 6. I proprietari o gestori dei campeggi o delle aree attrezzate con gli impianti igienico-sanitari sono obbligati a fornire il servizio di scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle autocaravan anche in transito. Le tariffe per tale servizio sono quelle liberamente determinate dai singoli operatori, che sono tenuti agli adempimenti previsti dall'articolo 1 della legge 25 agosto 1991, n. 284. 7. Ogni area dove è realizzato un impianto igienico-sanitario è indicata, a cura dell'ente gestore, dall'apposito segnale stradale (fig. II.377). Il simbolo dello stesso segnale in formato ridotto (fig. II.179) può essere impiegato in forma di inserto su segnali di indicazione".

¹⁴ "1. I quadri economici degli interventi sono predisposti con progressivo approfondimento in rapporto al livello di progettazione al quale sono riferiti e con le necessarie variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria dell'intervento stesso e prevedono la seguente articolazione del costo complessivo: a.1) lavori a misura, a corpo, in economia; a.2) oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta; b) somme a disposizione della stazione appaltante per: 1- lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura; 2- rilievi, accertamenti e indagini; 3- allacciamenti ai pubblici servizi; 4- imprevisi; 5- acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi; 6- accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice; 7- spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente; 8- spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione; 9- eventuali spese per commissioni giudicatrici; 10- spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche; 11- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici; 12- I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge".

¹⁵ Si chiarisce che tra le spese tecniche ammesse a finanziamento rientrano anche quelle previste dall'art. 23, co. 11 bis, D.lvo 50/2016: "11-bis. Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento sono comprese le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento".



- C. gli interventi di manutenzione ordinaria;
- D. i giustificativi di spesa parzialmente quietanzati in sede di rendicontazione;
- E. le spese per acquisti di beni in conto esercizio.

III. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Art. 8. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

8.1. I comuni interessati devono inoltrare la domanda di partecipazione compilando, a pena di esclusione, il modello (All. A) allegato al presente Avviso.

8.2. Le domande devono essere inviate esclusivamente via PEC, all'indirizzo: tur.programmazione@pec.regione.sardegna.it inserendo nell'oggetto la dicitura "domanda di partecipazione al bando per l'erogazione dei contributi ai comuni per le aree comunali attrezzate di sosta temporanea a fini turistici, art. 21.3, L.r. 16/2017 – annualità 2022" e possono essere inoltrate:

dalle ore 00:00:00 del giorno 14 novembre 2022 e fino alle ore 23:59:59 del giorno 29 novembre 2022

Farà fede esclusivamente l'ora di ricevimento del messaggio da parte del gestore della casella PEC del Servizio.

8.3. Il suddetto periodo di presentazione delle domande è perentorio; pertanto, saranno escluse le domande presentate prima o pervenute dopo il suddetto lasso temporale.

8.4. Le domande escluse perché presentate prima dalle ore 00:00:00 del giorno 14 novembre 2022 possono essere validamente ripresentate successivamente, purché all'interno dell'arco temporale di cui al precedente comma 2.

8.5. La domanda di cui ai precedenti commi 1 e 2 è redatta nella forma dell'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e dunque corredata dal documento d'identità del dichiarante. Inoltre deve essere sottoscritta mediante firma digitale.

8.6. Le dichiarazioni mendaci, circa il possesso dei requisiti di partecipazione, saranno oggetto di segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie.

8.7. In caso di attivazione del procedimento del "soccorso istruttorio", il termine di invio delle integrazioni richieste è fissato in cinque giorni dal ricevimento della richiesta.



Art. 9. CONTENUTO DELLA DOMANDA.

9.1. La domanda di cui al precedente articolo deve essere redatta secondo il modello All. A al presente bando, i cui contenuti sono qui di seguito riepilogati.

9.2. Sezione A - intestazione e ammissibilità

A1) Intestazione.

Dichiarazione relativa alla qualità di legale rappresentante dell'Ente.

A2) Requisiti di ammissibilità

- A.** estremi dell'atto di nomina a RUP dell'intervento;
- B.** estremi dell'approvazione dell'elaborato progettuale: determinazione del RUP se si tratta di documento preliminare alla progettazione, deliberazione di Giunta se si tratta di progetto di fattibilità tecnico economica;
- C.** documentazione recante la copertura finanziaria della parte di progetto non coperta dal contributo di cui al presente bando (Capitolo di spesa e relativo stanziamento) oppure dichiarazione con cui l'Ente si impegna alla relativa copertura;
- D.** indicazione del CUP.

9.3. Sezione B - Sintesi del progetto e dati economico finanziari

B1) Descrizione sintetica dell'intervento.

- A.** breve descrizione dell'intervento, con esatta indicazione delle aree interessate dal progetto.

B2) Dati economico finanziari

- A.** quadro economico di massima;
- B.** piano finanziario¹⁶.

9.4. Sezione C - Cronoprogramma sommario di progetto.

Indicazione del cronoprogramma sommario dei lavori.

¹⁶ Per il suo contenuto, vedi modulo di partecipazione, all. A, sezione B, punto B.2



9.5. Sezione D – Premialità.

9.5.1. Il Comune deve indicare le eventuali voci di premialità a cui ritiene di avere diritto in base all'art. 21 del presente Bando.

9.5.2. Le voci di premialità di cui al comma precedente devono risultare verificabili sulla base della documentazione trasmessa a corredo della domanda.

9.6. Sezione E – Altre dichiarazioni obbligatorie.

9.6.1. Alla domanda devono essere prodotte le seguenti dichiarazioni, nella forma dell'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:

- A.** attestazione regime IVA dell'ente beneficiario;
- B.** attestazione della proprietà e della disponibilità delle aree interessate dal progetto;
- C.** attestazione della compatibilità dell'intervento con gli strumenti urbanistici e paesaggistici.

9.7. Sezione F – Comunicazioni, autorizzazioni e assunzione di obblighi.

9.7.1. il richiedente si impegna a utilizzare per tutte le comunicazioni di cui al presente Bando sempre la stessa PEC e si impegna a mantenerla sempre attiva. Si impegna altresì di informare previamente il "Servizio istruttore" di qualsiasi variazione.

9.7.2. Il richiedente autorizza il Servizio istruttore al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lvo N.196 del 30.06.2003 e del Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali n. 679 del 27.04.2016.

9.8. Sezione G – Informativa sul trattamento dei dati personali (Reg. UE 2016/679).

9.9. Sezione H – Documentazione da allegare:

9.9.1. Alla domanda deve essere allegata - a pena di esclusione- la seguente documentazione, con file estensione – pdf o p7m, firmata digitalmente da:

- il RUP dell'intervento;

- il tecnico progettista (solo in caso di presentazione del progetto di fattibilità tecnico economica o superiore):

- A.** documento preliminare alla progettazione / progetto di fattibilità tecnico economica / altro;



- B. atto di approvazione del documento preliminare alla progettazione / progetto di fattibilità tecnico economica / *altro* (cfr *supra* art. 5.1, lett. a e art. 9.1.1, A2.B);
- C. scheda di dettaglio del Codice Unico di Progetto (CUP), scaricata dal sito <https://opencup.gov.it/>;
- D. relazione tecnico illustrativa del progetto (massimo tre pagine);
- E. quadro economico di massima del progetto;
- F. cronoprogramma sommario dei lavori.

9.9.2. Il servizio istruttore ha la facoltà di richiedere integrazioni sulla documentazione presentata quando sia necessario per determinarne con esattezza il contenuto, nel rispetto delle prescrizioni del presente Bando e dei principi in materia di “*soccorso istruttorio*”.

IV FASE ISTRUTTORIA E DECISORIA

Art. 10. MODALITÀ DI ISTRUTTORIA E FASI DEL PROCEDIMENTO

10.1. La selezione delle richieste di agevolazione utilizzerà il criterio misto valutativo / temporale: Le domande verranno posizionate in base alla presenza delle premialità dichiarate. In caso di parità di punteggio varrà l'ordine di arrivo delle stesse.

10.2. L'attività istruttoria è demandata al Servizio Programmazione, Finanziamenti alle Imprese incardinato presso la Direzione generale dell'Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio, di seguito: “*Servizio istruttore*”.

10.3. L'iter procedimentale delle domande si articola nelle seguenti fasi:

1. Verifica di ammissibilità delle domande;
2. Valutazione e attribuzione delle premialità autodichiarate;
3. Formazione della graduatoria e concessione dell'agevolazione;
4. Comunicazione mediante PEC degli esiti motivati del procedimento;
5. Valutazione successiva alla realizzazione dell'intervento.



Art. 11. VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ

11.1. Nella fase istruttoria verranno esaminate le cause di inammissibilità della domanda, vale a dire le cause che impediscono alla domanda di accedere alla successiva fase di valutazione.

11.2. L'istruttoria di ammissibilità si concluderà entro 7 giorni dalla chiusura dei termini di presentazione delle domande, e sarà diretta ad accertare:

- la corretta presentazione della domanda secondo i termini e le modalità stabiliti, compreso il rispetto delle modalità di sottoscrizione della domanda e dei documenti ivi elencati;
- la completezza della domanda e della documentazione allegata;
- la sussistenza, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti di ammissibilità previsti al successivo art. 13;

Art. 12. INTEGRAZIONE DOCUMENTALE E SOCCORSO ISTRUTTORIO

12.1. Qualora in fase di istruttoria di ammissibilità e/o di valutazione emerga l'esigenza di richiedere integrazioni sulla documentazione presentata, il termine per l'invio delle integrazioni richieste dal Responsabile del procedimento è fissato in 10 giorni dal ricevimento della richiesta delle stesse. La richiesta di integrazione potrà riguardare esclusivamente specifiche relative al contenuto dei documenti presentati.

12.2. In questo caso, i termini si intendono sospesi e le integrazioni sono sottoposte ad istruttoria entro il termine di dieci giorni dal ricevimento delle stesse, ai sensi dell'art. 10, comma 1, L. 7.08.1990, n. 241¹⁷.

¹⁷ "1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo sospende i termini di conclusione dei procedimenti, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l'autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni. In caso di annullamento in giudizio del provvedimento così adottato, nell'esercitare nuovamente il suo potere l'amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall'istruttoria del provvedimento annullato. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia



12.3. In caso di mancata presentazione delle integrazioni richieste, la domanda sarà valutata sulla base della documentazione disponibile e già presentata in sede di domanda, qualora la documentazione presentata soddisfi comunque i criteri di ammissibilità dell'istanza.

12.4. Il procedimento istruttorio di ammissibilità formale e il procedimento valutativo possono essere interrotti ai sensi dell'art. 2 comma 7 della Legge 241/90 una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni.

Art. 13. CAUSE DI INAMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA

13.1. Non sono ammesse le domande:

1. inoltrate prima delle ore 00:00:00 del giorno 14 novembre 2022 e dopo le ore 23:59:59 del giorno 29 novembre 2022;
2. non sottoscritte con firma digitale e prive del documento d'identità del dichiarante;
3. firmate digitalmente con chiave non abilitata alla firma.
4. sottoscritte da persona non legittimata alla firma;
5. sottoscritte da soggetto diverso rispetto a quello a nome del quale la stessa è redatta;
6. non corredate delle informazioni e dichiarazioni richieste a pena di esclusione nonché della documentazione obbligatoria prescritta;
7. redatta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente bando.

Art. 14. VALUTAZIONE GENERALE DEL PROGETTO E ATTRIBUZIONE DELLE PREMIALITÀ AUTODICHIARATE

14.1. Le proposte progettuali che avranno superato positivamente la fase dell'istruttoria di ammissibilità saranno sottoposte a valutazioni circa la coerenza del progetto con il bando e la completezza della documentazione trasmessa da parte della Commissione nominata ai sensi del precedente art. 17.3.

14.2. Saranno quindi attribuite le seguenti priorità e premialità che devono essere indicate nella SEZIONE D della domanda di contributo:

previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali. Non possono essere addotti tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione."



A	NATURA DEL RICHIEDENTE	PRIORITA'
1	comuni in forma associata	SI
B	ELEMENTI	PUNTI
1	presenza di automatismi per gli ingressi e gli accessi ai servizi	1
2.1	installazione di adeguata illuminazione	1
2.2	installazione di adeguata illuminazione con tecnologia a led	2
3	installazione di sistemi di protezione idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza degli ospiti	1
4.1	facilità di collegamento con l'area urbana, a piedi o grazie a linee di trasporto pubblico	1
4.2	facilità di collegamento con l'area urbana grazie a servizi navetta	2
5	realizzazione dell'intervento in chiave "green" attraverso l'installazione di fonti energetiche alternative o l'utilizzo di accorgimenti per il risparmio idrico ed energetico	1
6.1	presenza di una colonnina di carica per i mezzi elettrici	1
6.2	presenza di due colonnine di carica per i mezzi elettrici	2
6.3	presenza di tre o più colonnine di carica per i mezzi elettrici	3
7	dimensione delle piazzole di sosta tale da permettere agli occupanti di muoversi liberamente intorno al mezzo	1
8	presenza all'interno dell'area di piazzole riservate ai disabili ulteriori rispetto alle dotazioni minime	1
9	la presenza all'interno dell'area di almeno uno spazio dedicato agli animali d'affezione	1
10	la disponibilità di un'APP mobile di servizio con possibilità per gli utenti di prenotazione e segnalazione di eventuali anomalie o di un servizio web	1

14.3. Dopo aver attribuito i suddetti punteggi, la graduatoria finale verrà stilata nell'ordine che segue:

A. premialità.

Le istanze verranno valutate applicando la griglia di valutazione di cui al comma precedente, predisponendo una apposita graduatoria



B. Priorità.

In caso di parità di punteggio, verrà data precedenza alle domande presentate dai comuni in forma associata.

C. Cronologico.

In caso di ulteriore parità di posizione, dopo l'applicazione dei due precedenti criteri, verrà data precedenza all'ordine cronologico di presentazione delle domande. Farà fede esclusivamente l'ora di ricevimento del messaggio da parte del gestore della casella PEC del "Servizio istruttore".

Art. 15. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E CONCESSIONE DELL'AGEVOLAZIONE

15.1. L'attività istruttoria si conclude con la predisposizione della graduatoria delle domande sulla base dei criteri enunciati in precedenza da parte del Servizio istruttore.

15.2. La determinazione di approvazione della graduatoria da parte del Direttore del Servizio istruttore avverrà entro 10 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande e costituirà anche provvedimento di concessione delle correlate risorse.

15.3. I progetti saranno ammessi a contributo sulla base della loro posizione nella graduatoria.

15.4. La graduatoria finale distingue tra le domande ammesse e domande non ammesse:

A. Le domande ammesse sono distinte in:

1. ammesse e finanziate;
2. ammesse e non finanziate per carenza di fondi. Queste istanze potranno essere successivamente finanziate, con scorrimento di graduatoria, in caso di incremento di risorse assegnate al presente bando o di revoche o di rinunce da parte dei beneficiari

B. Le domande non ammesse sono distinte in:

1. domande non ammesse a causa dell'esito negativo dell'istruttoria di ammissibilità di cui all'art.13.1;
2. domande non ammesse a seguito di rinuncia.

15.5. Il soggetto beneficiario ha facoltà di rinunciare all'agevolazione prima dell'adozione del provvedimento amministrativo di concessione, con le stesse modalità di cui al successivo art. 16. Detta rinuncia non determina l'adozione di un atto di revoca da parte dell'amministrazione regionale.



15.6. Il Servizio istruttore provvede all'invio mediante Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) di apposita comunicazione a tutti i richiedenti (ammessi e non ammessi) contenente l'esito motivato del procedimento relativo alla domanda presentata. Il beneficiario ha 10 giorni di tempo per inviare eventuali richieste di riesame in autotutela, da inoltrare allo stesso Servizio procedente.

15.7. L'approvazione della graduatoria vale anche come provvedimento di concessione a favore dei richiedenti in posizione utile (domande ammesse e finanziate).

Art. 16. RINUNCIA ALL'AGEVOLAZIONE DOPO L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO

16.1. il Comune che intende rinunciare all'agevolazione successivamente alla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione, deve darne comunicazione mediante P.E.C. inoltrata all'indirizzo: tur.programmazione@pec.regione.sardegna.it inserendo nell'oggetto la dicitura *"Bando per l'erogazione dei contributi ai comuni per le aree comunali attrezzate di sosta temporanea a fini turistici, art. 21.3, L.r. 16/2017 –annualità 2022 - Rinuncia"*.

16.2. Il Servizio istruttore –per effetto della avvenuta rinuncia, adotterà un provvedimento di presa d'atto della stessa al fine di procedere allo scorrimento della graduatoria.

Art. 17. SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA E RIPESCAGGIO.

17.1. In caso di liberamento di risorse, come enunciato al precedente art. 16.2, è possibile effettuare lo scorrimento della graduatoria, effettuando il ripescaggio delle domande escluse.

17.2. Lo scorrimento avrà luogo fino all'esaurimento delle risorse liberate.

17.3. La determinazione di scorrimento della graduatoria, costituisce a atto di concessione.

IV. FASE CONTRATTUALE ED ESECUTIVA

Art. 18. STIPULA DELLA CONVENZIONE DI FINANZIAMENTO.

18.1. I richiedenti ammessi in posizione utile devono stipulare con il *"Servizio istruttore"* apposita convenzione di finanziamento, ai sensi dell'art. 8, L.r. 13 marzo 2018, n. 8, entro 10 giorni dalla avvenuta approvazione della graduatoria di cui al precedente art. 15.



18.2. Dopo la sua sottoscrizione, con firma digitale e la successiva registrazione da parte del competente Servizio finanziario della Regione, il “*Servizio istruttore*” provvederà all’erogazione dell’intero importo provvisoriamente riconosciuto, in misura integrale.

Art. 19. VARIANTI, UTILIZZO DI ECONOMIE E DURATA DEI LAVORI.

19.1. Le modifiche e/o le varianti di cui all'art. 106 del D. Lgs 50/2016, che comportino o meno un aumento dell’importo contrattuale dei lavori, sono obbligatoriamente subordinate al ricevimento della necessaria e preventiva autorizzazione, rilasciata a seguito di invio di apposita richiesta al “servizio istruttore”, corredata di Relazione Tecnica.

19.2. Le eventuali economie derivanti dall’attuazione del progetto, in particolare dai ribassi d’asta, possono essere utilizzate per l’attuazione delle modifiche e/o varianti di cui al precedente comma, o anche per lavori o forniture in “economia” e/o “a preventivo”, complementari ed aggiuntivi rispetto al progetto iniziale, nel rispetto del disposto del citato art. 106 del D.Lvo n.50/2016.

19.3. La somma destinata alla voce “*imprevisti*” (comma 1 lett. b) punto 4 dell’art. 16 del DPR 207/2010), non può in ogni caso essere incrementata rispetto all’importo inserito nel quadro economico ante gara.

19.4. I lavori devono essere iniziati entro 2 (due) mesi e terminati entro 10 (dieci) mesi dalla data di stipula della convenzione di cui al precedente art. 18, salvo eventuali proroghe, sia per l'inizio, sia per l'ultimazione, per giustificati motivi e per un massimo di due (due) mesi, da richiedere via PEC al “*Servizio istruttore*” prima della scadenza dei termini.

Art. 20. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI.

20.1. I comuni beneficiari sono obbligati, a pena di revoca del contributo concesso, al rispetto dei seguenti obblighi:

- 1.** realizzare e rendicontare il progetto ammesso. Il progetto s'intende realizzato quando gli obiettivi previsti sono raggiunti (come verificabile dalla relazione tecnica conclusiva, rispetto alla progettazione presentata);
- 2.** realizzare il progetto entro la scadenza indicata al precedente articolo 19.4, salvo proroga concessa ai sensi dello stesso articolo;
- 3.** curare la conservazione di tutti gli elaborati tecnici, della documentazione amministrativa e contabile del progetto ammesso. Detta archiviazione deve essere accessibile senza



limitazioni ai fini di controllo alle persone ed agli organismi aventi diritto e deve essere conservata per almeno 10 anni successivi all'erogazione del saldo del contributo;

4. comunicare tutte le variazioni al progetto (comprese quelle da apportare al quadro economico finanziario), eventualmente intervenute durante lo svolgimento del progetto e richiedere al “*Servizio istruttore*” l'autorizzazione preventiva per eventuali variazioni al progetto secondo le modalità descritte nell'art. 19 del presente Bando;
5. consentire ai funzionari del “*Servizio istruttore*” e agli altri soggetti eventualmente autorizzati da quest'ultimo, lo svolgimento dei controlli e fornire le informazioni e le documentazioni finanziarie, tecniche e amministrative del progetto richieste, nonché le attestazioni necessarie per la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti di cui al bando ed eventuali integrazioni, entro un termine massimo di 15 giorni dalla richiesta, se non diversamente stabilito;
6. rispettare, nelle procedure di appalto e esecuzione dei lavori, la normativa in materia di contratti pubblici relativa a lavori, servizi e forniture, nonché l'applicazione della legislazione vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei cantieri;
7. rispettare le eventuali prescrizioni in materia di informazione e pubblicità previste dalla normativa di riferimento;
8. non alienare, cedere o distrarre dall'uso previsto i beni realizzati con l'operazione agevolata per almeno 10 anni successivi all'approvazione del rendiconto.

Art. 21. EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI, RENDICONTAZIONE DELLE SPESE AMMISSIBILI.

21.1. I contributi sono concessi in forma anticipata e pari al 100% dell'importo ammesso, dopo la stipula della convenzione di finanziamento di cui al precedente art. 18.

21.2. La rendicontazione di spesa dovrà essere presentata dai soggetti beneficiari entro il termine perentorio di 30 giorni successivi al collaudo / certificato di regolare esecuzione.

21.3. La mancata presentazione della rendicontazione di spesa nei termini previsti equivale a rinuncia all'agevolazione da parte del soggetto beneficiario e comporta l'avvio del procedimento di revoca ai sensi del successivo art. 24 del presente Bando.

21.4. Tutti gli originali di spesa devono essere “*annullati*” mediante inserimento, nell'oggetto della fattura elettronica o nel relativo campo “*note*” della seguente dicitura: “*Spesa finanziata da*



Regione Autonoma della Sardegna Bando "aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici, riservate esclusivamente alla sosta occasionale di autocaravan e caravan – annualità 2022".

21.5. Il Servizio istruttore provvederà alla verifica della regolarità della rendicontazione da un punto di vista amministrativo e contabile in relazione alle attività svolte, ivi inclusa la verifica della regolarità delle procedure di affidamento rispetto alle disposizioni vigenti.

21.6. Le spese rendicontate devono corrispondere a pagamenti effettivamente e definitivamente effettuati dai comuni beneficiari; in particolare è necessario che la spesa sia giustificata da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, oltre ai mandati di pagamento quietanzati, intestati ai comuni Beneficiari e comprovanti l'effettivo esborso finanziario. Tutti i giustificativi di spesa relativi all'intervento ammesso dovranno trovare riscontro nelle scritture contabili nei pagamenti oggetto di rendicontazione.

21.7. Tutti i pagamenti devono avvenire in forma tracciabile e non sono perciò ammessi pagamenti in contanti.

21.8. La rendicontazione di spesa dovrà essere obbligatoriamente accompagnata anche da:

- A.** Certificato di regolare esecuzione ed eventuale certificato di collaudo;
- B.** relazione tecnica conclusiva, che illustri le modalità di realizzazione dell'intervento e le eventuali variazioni intercorse in corso d'opera rispetto a quanto previsto nel progetto ammesso, nonché il raggiungimento degli obiettivi previsti;
- C.** piano di gestione e il piano di manutenzione dell'area finanziata;
- D.** attestazione di entrata in funzione dell'area. Nel caso in cui l'entrata in funzione sia differita, l'erogazione sarà risolutivamente condizionata alla sua mancata entrata in funzione entro due mesi dal suo collaudo o certificato di regolare esecuzione, salvo la presentazione da parte del beneficiario di giustificati motivi;
- E.** verifica della regolarità del Durc da parte dei fornitori, esecutori dell'opera.

Art. 22. APPROVAZIONE DEI RENDICONTI E VERIFICA FINALE DEI PROGETTI.

22.1. L'approvazione deve avvenire entro 30 giorni dall'inoltro della suddetta documentazione, da inviarsi mediante PEC all'indirizzo: tur.programmazione@pec.regione.sardegna.it inserendo nell'oggetto la dicitura *"Bando per l'erogazione dei contributi ai comuni per le aree comunali*



attrezzate di sosta temporanea a fini turistici, art. 21.3, L.r. 16/2017 – Annualità 2022 - Rendicontazione finale”.

22.2. I progetti sono sempre sottoposti a verifica finale dei risultati conseguiti da parte del Servizio istruttore. Qualora in sede di verifica finale si riscontrino sostanziali difformità, verrà valutata la rideterminazione del contributo o l'eventuale revoca del medesimo.

22.3. Tali verifiche sono effettuate sulla base delle informazioni fornite nelle relazioni tecniche conclusive allegate alla rendicontazione e sono dirette ad accertare:

- A.** la coerenza dell'oggetto, degli obiettivi e dei risultati conseguiti dal progetto realizzato rispetto a quello ammesso a finanziamento;
- B.** la congruità delle spese sostenute;
- C.** il rispetto del cronoprogramma e degli altri elementi di progetto descritti;
- D.** la regolarità del DURC (documento unico di regolarità contributiva) del beneficiario.

Art. 23. CONTROLLI IN LOCO E ISPEZIONI.

23.1. Il Servizio istruttore -direttamente o per il tramite di soggetto a ciò autorizzato- si riserva di effettuare, in ogni momento, controlli documentali, verifiche ed ispezioni, anche presso il beneficiario, allo scopo di verificare la realizzazione del progetto di investimento, anche in relazione alle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, dal bando e della veridicità delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rese.

Art. 24. DECADENZA DELL'AGEVOLAZIONE E REVOCA.

24.1. Costituiscono cause di decadenza e conseguente revoca totale o parziale dell'agevolazione:

- A.** l'indebita percezione dell'agevolazione per carenza dei requisiti essenziali previsti dal bando oppure per irregolarità della documentazione prodotta comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;
- B.** il mancato rispetto degli obblighi del beneficiario di cui all'art. 20 del presente Bando;
- C.** l'adozione di provvedimenti definitivi ai sensi dell'art 14 Dlgs 9 aprile 2008 n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e previsti dal precedente art 20.1.6;



- D. la rinuncia all'agevolazione successivamente alla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione;
- E. la mancata realizzazione del progetto;
- F. qualora il progetto di investimento ammesso a contributo risulti parzialmente realizzato il contributo concesso verrà proporzionalmente ridotto;
- G. qualora successivamente alla realizzazione dell'investimento e durante il periodo di mantenimento dello stesso (stabilito in almeno 10 anni successivi all'erogazione del saldo del contributo) venga meno l'investimento oggetto di agevolazione, la revoca può essere disposta in misura parziale.
- H. Il contributo viene revocato, in ogni caso, allorché il progetto, realizzato in difformità di quello ammesso a finanziamento, non garantisca le dotazioni minime previste di cui all'art. 6 del presente Bando.

24.2. In presenza dei presupposti di revoca di cui al precedente comma, il Servizio istruttore procede con l'atto di revoca totale o parziale, procedendo al recupero delle risorse eventualmente erogate, anche ricorrendo all'istituto della compensazione.

24.3. Il Servizio istruttore comunica al beneficiario l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso, alla motivazione dell'avvio di revoca, all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento, all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) ed assegna ai destinatari della comunicazione un termine non inferiore a 10 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

24.4. Entro il predetto termine il beneficiario può presentare al Servizio istruttore, scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea.

24.5. Il Servizio istruttore esamina gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisiscono ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

24.6. Entro 30 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione di avvio, esaminate le risultanze istruttorie, il Servizio istruttore, qualora non ritengano fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, comunica al beneficiario l'archiviazione del procedimento. In caso contrario, il Servizio istruttore adotta il provvedimento di revoca dell'agevolazione e di recupero delle risorse erogate.



Art. 25. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

25.1. Ai sensi della Legge n. 241/1990, il Responsabile del procedimento è il Dirigente *pro tempore* del Servizio Programmazione e Finanziamenti alle Imprese appartenente alla Direzione generale dell'Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio, Ing. Pierangelo Lucio Orofino.

25.2. L'eventuale esercizio del diritto di accesso viene esercitato mediante richiesta motivata scritta nei confronti del medesimo Responsabile.

25.3. Le modalità di accesso sono definite con D.G.R. n. 5/30 del 16/02/2022¹⁸ nel rispetto di quanto previsto dalla L. n. 241/1990, dal D.lvo n. 33/2013 e dal D.lvo n. 97/2016 e ss.mm.ii.

25.4. Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente bando, per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande di contributo. In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul BURAS e nel sito Internet della Regione Autonoma della Sardegna, nella pagina dedicata al presente Bando, le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.

25.5. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché le disposizioni dei piani e programmi regionali di riferimento settoriale.

Art. 26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REG. (UE) n. 2016/679.

26.1. Il Titolare del trattamento è la Regione Autonoma della Sardegna, con sede legale in Cagliari, viale Trento 69, legalmente rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale pro tempore, in qualità di Titolare del trattamento dei dati. Il Titolare ha delegato i compiti e le funzioni relative all'attuazione dei principi dettati in materia di trattamento dei dati personali al Direttore Generale dell'Assessorato del Turismo pro tempore, sulla base del Decreto Presidenziale n. 48 del 23/05/2018. Il Delegato informa, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR")¹⁹ e della vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, che i dati raccolti nell'ambito dell'attività inerente il presente Avviso saranno trattati esclusivamente per le finalità

18) La D.G.R. n. 5/30 del 16/02/2022 ha aggiornato la disciplina in materia di diritto di accesso prevista dalla Delibera G.R. n. 55/1 del 13/12/2017.

19) Ai sensi degli artt. 13 e 14.



dell'Avviso stesso e per scopi istituzionali, nel rispetto dei principi stabiliti nell'art. 5 del GDPR e dei diritti dell'interessato (artt. 15-22, 77 del GDPR) in conformità alla normativa Comunitaria e Nazionale in materia di privacy²⁰.

26.2. Il Titolare tratterà i dati personali contenuti nei documenti pervenuti relativi alle operazioni previste nel presente Avviso per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di conclusione di tutte le procedure, in maniera da consentire l'identificazione dei soggetti solo per il tempo necessario al conseguimento delle finalità di cui sopra.

26.3. I dati raccolti saranno pubblicati sul sito della Regione Sardegna ai fini della trasparenza Amministrativa, ai sensi del D.lvo n. 33/2013 6 come modificato dal D.lvo n. 97/2016, esclusi i dati sensibili; non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge, né saranno oggetto di diffusione.

26.4. La raccolta e Il trattamento dei dati personali, come definito dall'art. 4, par. 2), del GDPR, è realizzato, con modalità elettroniche e/o cartacee, in forma automatizzata e/o manuale.

26.5. Il conferimento dei dati personali per le finalità sopra indicate è OBBLIGATORIO e la loro mancata indicazione preclude i benefici derivanti dall'Avviso.

26.6. L'esercizio dei diritti menzionati potrà avere luogo, sulla base di quanto previsto dall'art. 12 del GDPR, rivolgendo la relativa richiesta al titolare del trattamento nei modi di seguito indicati:

A. inviando una raccomandata A.R. all'indirizzo:

Direzione generale del turismo, artigianato e commercio - Viale Trieste, 105 - 09123
Cagliari;

B. inviando una email a: tur.direzione@regione.sardegna.it; inviando una PEC a:
turismo@pec.regione.sardegna.it

26.7. Ogni reclamo avverso il trattamento potrà essere proposto all'Autorità garante per la protezione dei dati personali (<https://www.garanteprivacy.it>) utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito nella sezione "diritti".

26.8. Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.

20) D.lvo n. 196/2003 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, modificato con D.lvo n. 101/2018, con D.L. n. 10/2021 convertito con modificazioni dalla L. n. 205/2021



Si allegano:

All. A: Modulo di partecipazione;

All. B: fac simile della convenzione.